

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI DEL 25 FEBBRAIO 2010 SULLE PROPOSTE
CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO –
PARTE ORDINARIA**

**REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO
DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA N. 437/1998**

Signori Azionisti, siete chiamati a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2009, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2009.
 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2009 – 31 ottobre 2010.
 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011 e determinazione dei relativi compensi.
- **Bilancio d'esercizio al 31 ottobre 2009, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2009.**

Con riferimento al punto 1.

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 ottobre 2009, che chiude con un utile di Euro 1.161.337.

Al fine di rafforzare la struttura patrimoniale del Gruppo Vi proponiamo , tenuto conto degli obblighi di legge e di statuto, di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- Alla Riserva Legale Euro 58.067
- Ad Utili portati a nuovo l'importo residuo pari ad Euro 1.103.270.

- **Nomina, del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata in carica. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso spettante agli amministratori per l'esercizio 1° novembre 2009 – 31 ottobre 2010.**

Con riferimento al punto n.2

Signori Azionisti,

il mandato affidato al Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea tenutasi il 28 febbraio 2007, viene a scadere con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso il 31 ottobre 2009. Vi invitiamo pertanto a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che, sulla base dell'art.13, c.1 dello Statuto Sociale, è fissato da un minimo di tre ad un massimo di undici e a deliberare

altresì in merito alla nomina dei componenti del Consiglio stesso ed alla nomina del relativo Presidente. Vi invitiamo altresì a deliberare in merito alla durata in carica del mandato dei Consiglieri nominati che non potrà comunque eccedere i tre esercizi .

Si ricorda che, ai sensi di Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 a 11 membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998.

Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non determina la decadenza dell'organo amministrativo se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Gli amministratori vengono nominati secondo la procedura indicata all'art.13 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede della Società, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, singolarmente od insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto sulla base in quanto espressamente previsto dalla Delibera Consob n.17063 del 17 novembre 2009. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola di esse a pena di ineleggibilità. Non possono presentare o concorrere a presentare più di una lista: a) gli aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni della Società; b) un soggetto e le società da esso controllate; c) le società sottoposte a comune controllo; d) una società e i suoi amministratori o direttori generali. In caso di violazione di queste regole non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare, per quanto attiene al concetto di indipendenza, tutti i requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina, fatta eccezione per la durata del mandato eccedente i 9 anni negli ultimi dodici anni.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, gli azionisti che presentano ciascuna lista non devono essere collegati in alcun modo, nemmeno indirettamente, con gli azionisti che presentano le altre liste.

Gli Azionisti sono invitati a tener conto dell'orientamento espresso dalla Società in merito al cumulo massimo degli incarichi di amministrazione e/o controllo riportati nella Relazione annuale sulla Corporate Governance.

La nomina del Consiglio di amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista, né possono votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) Copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e/o ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate;(iiii) dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti ("Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista e, comunque, in caso di Consiglio formato da più di sette componenti ed in sostituzione dell'ultimo candidato dei candidati che risulterebbe eletto, l'amministratore indipendente ex art.147 ter indicato per primo nella lista;
- dalla lista che ha ottenuto il secondo numero di voti ("Lista di Minoranza"), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero della lista medesima; tuttavia: - in caso di Consiglio formato da non più di sette componenti, qualora all'interno della lista di maggioranza non risulti eletto nemmeno un amministratore indipendente ex art. 147 ter, risulterà eletto, anziché il capolista della lista di minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista di minoranza stessa; - in caso di consiglio composto da più di sette membri, qualora all'interno della lista di maggioranza risulti eletto un solo amministratore indipendente ex art.147 ter, risulterà eletto anziché il capolista della lista di minoranza, il primo amministratore indipendente ex art. 147 ter indicato nella lista di minoranza che, si ricorda, non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste, come sopra specificata.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, risultano pertanto eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fatta comunque salva la necessità che uno, ovvero due fra gli eletti possano qualificarsi come indipendenti ex art.147 ter. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra descritto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del c.c., secondo quanto appresso indicato:

il Consiglio di amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati, assicurando comunque la presenza di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge, e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio; qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

In ogni caso il Consiglio e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Qualora per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto; in tal caso gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio resterà altresì in carica fino a che l'Assemblea ne avrà deliberato il rinnovo; sino a tale momento il Consiglio di amministrazione potrà compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso stabilito annualmente dall'Assemblea.

La complessità e la specificità del settore nel quale opera l'azienda, richiede che il Consiglio sia composto da una pluralità di conoscenze, esperienze, culture, generali e specialistiche, che solo un adeguato insieme di competenze e professionalità può assicurare.

La composizione del consiglio deve rispettare un corretto equilibrio tra amministratori esecutivi e non esecutivi. La presenza di amministratori indipendenti rappresenta infine un elemento essenziale per proteggere gli interessi degli azionisti e dei terzi in generale. Il contributo di amministratori aventi tali caratteristiche è necessario per la composizione ed il funzionamento dei comitati consultivi dedicati all'esame preventivo ed alla formulazione di proposte nelle situazioni di potenziale rischio, anche al fine di prevenire eventuali situazioni di conflitto di interesse.

Vi proponiamo quindi di determinare in nove il numero degli amministratori, essendosi tra l'altro dimostrato numero congruo al fine di consentire un efficace funzionamento dei lavori consiliari, nonché la partecipazione ai comitati, nominando altresì amministratori che risultino indipendenti anche sulla base dei requisiti tracciati dal Codice di Autodisciplina, ad eccezione di quello che attiene, come si diceva testè, alla durata del mandato eccedente i nove anni negli ultimi dodici anni; questo avuto riguardo, come citato anche nella relazione sulla Corporate Governance, ad una valutazione del concetto di indipendenza imperniato sul concetto di "sostanza" più che di forma.

Vi invitiamo, inoltre, a determinare in tre esercizi il nuovo periodo di durata del mandato che scadrà alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

Vi invitiamo, da ultimo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.13 dello statuto sociale, a deliberare in merito al compenso annuo spettante all'eliggendo Organo Amministrativo, per l'esercizio 1° novembre 2009-31 ottobre 2010, determinandolo in Euro 880.000 come da proposta dell'uscente Comitato per la Remunerazione.

- **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2010-2011 e determinazione dei**

relativi compensi.

Con riferimento al punto n.3

Signori Azionisti,

Vi informiamo che in occasione dell'Assemblea Ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 ottobre 2009, convocata per il giorno 25 febbraio 2010 in prima convocazione, e, per il giorno 25 marzo 2010 in seconda convocazione, scade il Collegio Sindacale della Società, nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria in data 28 febbraio 2007 per gli esercizi 2006/2008.

La nomina del Collegio Sindacale avviene secondo la procedura indicata all'art.18 dello Statuto, sulla base di liste presentate dagli Azionisti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea - presso la sede della Società - nelle quali i candidati, in numero non superiore ai posti da coprire, devono essere indicati mediante numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti; alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. Almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore ai tre anni. Gli altri componenti sono scelti nel rispetto dei requisiti di legge.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, tenuto conto della Delibera Consob n.17063 del 17 novembre 2009. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista - sottoscritta dai soci presentatori - all'atto della presentazione dovrà essere corredata da: a) informazioni relative all'identità dei soci presentatori con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e una certificazione dalla quale risulti la titolarità della stessa; b) una dichiarazione dei soci - diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa - attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art.144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con questi ultimi; c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato; d) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco; e) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società.

Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedono i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, ovvero non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono, coloro che ricoprano la carica di Sindaco effettivo in altre tre società italiane quotate, con esclusione della società, delle società controllanti o controllate della società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

In caso di presentazione di più liste, all'elezione dei sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea tra i sindaci eletti dalla minoranza.

Nel caso in cui entro il 10 febbraio 2010 sia stata depositata una sola lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art.144 quinquies Regolamento Emittenti Consob, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, e cioè entro e non oltre il 15 febbraio 2010. In tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono ridotte della metà e quindi all'1,25% del capitale sociale.

Per quanto concerne i rapporti di collegamento tra liste si rinvia alle raccomandazioni formulate dalla Consob, con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009.

Vi invitiamo, pertanto, a presentare, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, la lista per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata della carica. Per quanto concerne infine la determinazione dei compensi dei sindaci, Vi proponiamo di fissare il relativo importo annuo sulla base delle tariffe minime degli ordini professionali di rispettiva appartenenza.

Milano, 25 gennaio 2010

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(DOTT. LUIGI CLEMENTI)